

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 1983, n. 88

«Norme in materia di consulte regionali per i problemi della musica e per i problemi del teatro».

(B.U. 30 novembre 1983, n. 48, 3° suppl. ord.)

Art. 1. — ... Omissis..... (1).

Art. 2. — *Consulta regionale per i problemi del teatro di prosa.* — La giunta regionale istituisce, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42 (2), una consulta per i problemi del teatro di prosa; essa dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

2. La consulta è composta dagli assessori competenti per materia di ciascuna provincia della Lombardia; gli assessori competenti per materia di ciascuna delle amministrazioni comunali dei comuni capoluogo; tre rappresentanti delle cooperative culturali, designati dall'UNAT-COOP AGIS Lombardia; due rappresentanti delle compagnie private designati dall'UNAT-Private AGIS Lombardia; due rappresentanti delle compagnie di teatro ragazzi designati dall'Astra-AGIS Lombardia; un rappresentante designato dall'associazione lombarda cooperazione culturale; un rappresentante designato dalla federazione regionale delle cooperative culturali della confederazione cooperativa italiana; due rappresentanti designati, rispettivamente, dall'ente autonomo Piccolo teatro della città di Milano e dal centro teatrale bresciano e tre esperti designati dalla giunta regionale.

3. La consulta, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 41 della citata L.R. n. 42/79 (2), fornisce pareri in ordine ai programmi di attività di cui alla L.R. 8 novembre 1977, n. 58 (3), tenendo conto del complesso delle realtà produttive in campo teatrale esistenti sul territorio lombardo con particolare riferimento a quelle svolte dai soggetti che hanno beneficiato dei contributi regionali nell'anno precedente a quello di riferimento.

4. L'attività di segreteria della consulta è assicurata dal servizio competente del settore cultura ed informazione.

Art. 3. — *Indennità.* — Ai componenti delle consulte di cui alla presente legge, spetta un'indennità di presenza ed un rimborso spese nella misura prevista dalla L.R. 22 novembre 1982, n. 63 (4).

Art. 4. — *Norma transitoria.* — La consulta provvisoria per le attività musicali, già costituita ai sensi dell'art. 8 della L.R. 18 dicembre 1978, n. 75 (5), rimane in carica sino alla scadenza del termine previsto.

Art. 5. — *Norma finanziaria.* — Agli oneri derivanti dall'art. 3 della presente legge si provvede mediante impiego delle somme stanziato al capitolo 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» iscritto nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e successivi.

(1) L'articolo sostituisce l'art. 8 della L.R. 18 dicembre 1978, n. 75. (Sta in questa stessa voce).

(2) Sta in I 4.1.

(3) Sta in S 5.5.

(4) Sta in I 4.1.

(5) Sta in questa stessa voce.